



INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
(art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio regionale)

Al Signor Presidente del Consiglio regionale
Egr. dr. Raffaele Cattaneo

Oggetto: Polizza fidejussoria stipulata da Brianza Energia Ambiente S.p.A. a favore di Regione Lombardia destinata a coprire gli eventuali costi da sostenere in caso di ripristino ambientale e smantellamento dell'impianto di incenerimento rifiuti di Desio.

I sottoscritti consiglieri regionali

PREMESSO CHE

- Brianza Energia Ambiente S.p.A., dal 2004, è la società che gestisce l'impianto di incenerimento rifiuti sito nel comune di Desio, impianto capace di smaltire fino a 240 tonnellate di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali al giorno;
- Sono soci di BEA S.p.A. 11 comuni della Provincia di Monza e Brianza e l'Ente Provincia stesso;

PREMESSO INOLTRE CHE

- Secondo un'interpretazione estesa delle norme contenute nell'Art. 114 comma 3 della Legge 388 del 2000, nella circolare ministeriale n. 5/E del 26 gennaio 2001, nella raccomandazione della Comunità Europea del 30 maggio 2001, e più specificatamente nel rispetto dei principi contabili n. 19 e 31 dell'Organismo Italiano di Contabilità, si evince che per determinate attività inquinanti, con l'intento di fronteggiare le conseguenze dell'impatto ambientale che le stesse avrebbero sul territorio e sulla collettività, si rende necessario, da parte degli Amministratori di tali Società, provvedere ad un accantonamento di Bilancio destinato a ripartire tra i vari esercizi (secondo il principio della competenza) gli oneri di smantellamento impianti e ripristino ambientale che, benché effettuati alla fine, si riferiscono ad attività svolte nel corso di tutta la vita utile dell'impianto;
- Nel Bilancio relativo all'esercizio 2013 e precedenti, Brianza Energia Ambiente S.p.A. non ha accantonato né costituito un "Fondo Passività per oneri futuri derivanti da ripristino ambientale";

PRESO ATTO CHE

- La società, in risposta ad una lettera, sottoscritta da consiglieri regionali e comunali eletti sul territorio brianzolo, che chiedeva chiarimenti sul tema, evidenzia di non avere dato costituzione al Fondo Passività per Futuri Oneri derivanti da smantellamento e ripristino ambientale, in quanto tale potenziale rischio è coperto da una Polizza Fidejussoria prestata a favore della Regione Lombardia destinata a coprire gli eventuali costi da sostenere in caso di ripristino ambientale;
- Il valore di tale Polizza stimata ed indicata direttamente, dalla Regione Lombardia, è di euro 729.244,32;

CONSIDERATO CHE

- Tale garanzia assicurativa, in concreto e nei fatti, è alternativa e sostitutiva del Fondo Rischi, Ambientali Futuri, esentando quindi, la società BEA dal procedere ad accantonamenti annuali a costituzione del fondo stesso;

- La società non ha tuttavia evidenziato, nelle relazioni di bilancio, di non aver ritenuto necessario costituire il Fondo Passività per Futuri Oneri derivanti da smantellamento e ripristino ambientale in quanto è stata sottoscritta la Polizza Fidejussoria a favore di Regione Lombardia;
- La società BEA S.p.A. non ha dunque specificato le garanzie di contratto contenute nella Polizza Fidejussoria a favore di Regione Lombardia tantomeno che le stesse sono ritenute idonee e sufficienti dagli organi di gestione e controllo della stessa BEA;

CONSIDERATO DUNQUE CHE


- Nel caso in cui l'importo della fidejussione dovesse rivelarsi in futuro insufficiente, nessuna responsabilità potrebbe ricadere su BEA, la quale ha eseguito quanto richiesto dalla Regione stessa, e che quindi qualsiasi responsabilità dell'errata quantificazione non potrà che essere imputata a Regione Lombardia;

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA, ROBERTO MARONI, LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER CONOSCERE:

1. Con quale criterio e con quale perizia Regione Lombardia abbia quantificato il valore della Polizza Fidejussoria in Euro 729.244,32 ritenendolo congruo e sufficiente;
2. Se il contratto di Polizza Fidejussoria preveda il risarcimento a "Prima Richiesta" o sia invece subordinato in via sussidiaria all'eventuale inadempienza di BEA Energia;
3. Se la Polizza Fidejussoria preveda delle "Franchige", degli adeguamenti periodici a fronte di periodiche perizie di adeguamento rischio;
4. Se il premio assicurativo sia a premio unico (pagato alla sottoscrizione per l'intera durata del contratto) o annuale;
5. In base a quali approfondimenti Regione Lombardia abbia stabilito che la Compagnia Assicuratrice sia affidabile;
6. In base a quali parametri di rischio la Compagnia Assicuratrice abbia definito il premio assicurativo e chi abbia formulato e fornito tali parametri;
7. Se regione Lombardia, in un'ottica di autotutela, non ritenga opportuno invitare la società BEA S.p.A. a esplicitare, nelle relazioni di bilancio, che le garanzie di contratto contenute nella Polizza Fidejussoria a favore di Regione Lombardia sono ritenute idonee e sufficienti dagli organi di gestione e controllo della stessa BEA.

Milano, 04/03/20145

Gianmarco Corbetta



DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 14.35
DEL 04/03/2015
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE
